

TI_GERICHTE 32.2011.278 vom 7. Oktober 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-10-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2011.278

FR: TI_GERICHTE 32.2011.278 du 7 octobre 2011

IT: TI_GERICHTE 32.2011.278 del 7 ottobre 2011

Regeste

Restituzione. Rinvio atti perché leso gravemente il diritto di essere sentito per la mancata messa in atto della procedura di preavviso

Erwägungen

E. 16

dicembre 2005 (cfr. consid. 2.2), la procedura applicabile in concreto era quella di cui all'art. 57a LAI e, quindi, della comunicazione all'assicurato, per mezzo di un preavviso, della decisione prevista in merito alla soppressione del diritto alla rendita intera, ritenuto come l'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'art. 42 LPG. La procedura del preavviso va infatti osservata anche nei casi in cui l'amministrazione in via di riconsiderazione sopprime e/o riduce una rendita finora erogata (Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 29, nota marginale 2097, pag. 413). Richiamato il principio valido in materia di assicurazioni sociali per il quale un difetto di forma o di procedura non deve cagionare alle parti alcun pregiudizio (cfr. l'art. 49 cpv. 3 LPG; Kieser, "ATSG – Kommentar", 2.a edizione, 2009, ad art. 49, n. 40-41, pag. 621-622; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1993, pag. 101 N 159, vedi anche DTF 122 V 194 consid. 2), dal procedere adottato dall'Ufficio AI al ricorrente è derivato un pregiudizio nel senso che egli è stato privato della facoltà di far valere le proprie ragioni prima della resa della decisione formale sulla soppressione del diritto alla rendita intera. Va qui inoltre rilevato che il diritto di essere sentito va garantito anche quando non è necessario il preavviso e in ogni caso quando si tratta di ridurre una rendita (Müller, op. cit., § 29, nota marginale 2076 con riferimento alla DTF 134 V 97, consid. 2.8.3 e 2.9.1 pag. 107-108). Dagli atti risulta che il diritto di essere sentito è stato leso anche perché prima di emettere la decisione del 7 ottobre 2011, nonostante sia stata espressamente richiesta (doc. AI 74/75), la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (che aveva oltretutto già proceduto a sospendere il versamento della prestazione con effetto dal mese di settembre 2011; cfr. doc. 010 dell'incarto della Cassa), non ha trasmesso all'assicurato il proprio incarto e nemmeno ha dato seguito, senza in alcun modo motivare, alla domanda di colloquio personale con l'avv. _____ dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS). La lettera del 14 ottobre 2011 (doc. AI 74/78), con la quale l'avv. _____ e _____ hanno, tra l'altro, trasmesso copia dell'incarto completo, è infatti posteriore all'emanazione della decisione impugnata. In simili circostanze, ritenuto che la mancata messa in atto della procedura di preavviso costituisce una grave lesione del diritto di essere sentito in quanto tale non sanabile – "(...) Die Nichtdurchführung des Vorbescheidsverfahren stellt eine schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs dar, welche einer Heilung grundsätzlich nicht zugänglich ist (Urteil I 584/01 vom 24.7.2002 Erw. 2). (...)" (Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 57a, pag. 477) – , la stessa non può qui essere sanata. La decisione contestata va dunque annullata e gli atti vanno rinviati all'Ufficio AI che, nel rispetto del diritto di essere sentito ed in ossequio alla procedura del preavviso ex art. 57a LAI, dovrà pronunciarsi circa i presupposti necessari per procedere ad una riconsiderazione (illustrativa, per un caso in cui la nostra Massima Istanza ha annullato la decisione di restituzione impugnata in quanto carente la motivazione circa l'esistenza dei presupposti necessari per una riconsiderazione, é la STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012. Va qui inoltre evidenziato che per procedere alla riconsiderazione della decisione del 13 marzo 2003 la stessa deve essere materialmente errata non bastando riferirsi al fatto che nella medesima non é stato ripreso il limite temporale indicato tanto nel progetto del 14 che nella delibera del 25 novembre 2002 (STFA I 353/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.1.3)) e quindi emettere o meno una nuova decisione di restituzione. 2.5. A titolo abbondanziale questo Tribunale rileva ancora quanto segue. Secondo l'art. 25 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318). Il termine relativo di un anno ex art. 25 cpv. 2 LPGA, secondo la giurisprudenza e contrariamente al tenore letterale della norma, costituisce un termine di perenzione (DTF 124 V 380, 122 V 274, 119 V 431 consid. 3a) e comincia a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.1 e 2.2, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.1 e 3.2; DTF 133 V 579 consid. 4, 124 V 380, 119 V 433, 112 V 180 con riferimento al termine giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI, che si richiama ai principi fissati dall'art. 47 cpv. 2 vLAVS al quale corrisponde in sostanza l'art. 25 LPGA; Kieser, ATSG-Kommentar, all'art. 25 n. 38). Per poter esaminare i presupposti della restituzione, l'amministrazione deve poter disporre di tutti i fatti rilevanti, da cui emerga sia il principio che la misura del diritto alla medesima. Per determinare la pretesa non è quindi sufficiente che l'assicuratore venga a conoscenza di circostanze che forse potrebbero condurre a ammetterla oppure che permettono di stabilirne il principio ma non la misura (DTF 112 V 180 consid. 4a; STFA C 317/01 del 29 aprile 2003; C 11/00 del 10 ottobre 2001). Qualora l'autorità amministrativa disponga di sufficienti indizi circa una possibile pretesa di restituzione, ma la documentazione è ancora incompleta, essa è tenuta a compiere gli accertamenti ancora necessari entro un termine adeguato. In caso di ritardo, il termine di perenzione inizia a decorrere dal momento in cui l'amministrazione, dando prova di ragionevole impegno, avrebbe colmato le proprie conoscenze in modo tale da poter esercitare la pretesa di restituzione. Per quanto riguarda il tempo ragionevolmente necessario per procedervi a partire dal momento in cui essa è venuta a conoscenza di indizi atti a fondare la pretesa di restituzione, il TFA ha indicato una durata sino a quattro mesi (DLA 2004 pag. 285ss. citata anche al consid. 2.2 della STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011; SVR 2001 IV Nr. 30 pag. 93 consid. 2e). Il termine di perenzione di un anno inizia a

decorrere, in ogni caso, se e non appena dagli atti emerge già il carattere illecito della corresponsione della prestazione (STF K 70/06 del 30 giugno 2007 consid. 5.1 e riferimenti, non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV 4 p. 11; cfr. anche STCA 42.2009.5 del 5 maggio 2010). Esaminando gli atti all'inserto ci si potrebbe chiedere se, ai sensi della giurisprudenza suenunciata, almeno dal 13 settembre 2007 – data della decisione con cui l'Ufficio AI ha dato seguito alla domanda del 3 settembre 2007 volta ad ottenere una rendita per il figlio (doc. A/24, ciò che presuppone il diritto alla rendita d'invalidità del genitore ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 LAI) e ha riconosciuto a _____ una rendita semplice per figli (di un beneficiario di rendita) per il periodo dal 1. agosto 2005 al 30 aprile 2006 (doc. A/25); nella già citata STF I 308/03 del 22 settembre 2003 l'Alta Corte non ha escluso la possibilità di fare iniziare il termine di perenzione di un anno dal momento in cui l'assicurato aveva chiesto una rendita per il figlio: (“ (...) Es kann offen bleiben, ob die Ausgleichskasse, wie das BSV in seiner Vernehmlassung annimmt, bei der Überprüfung der Kinderrente hätte feststellen müssen, dass die Rente des Beschwerdeführers zu Unrecht ausbezahlt wurde (...)” (STF I 308/03 del 22 settembre 2003, consid. 3.2.2, la sottolineatura è del redattore)) – l'Ufficio AI non sia incorso in un secondo errore che usando la dovuta diligenza avrebbe potuto e dovuto evitare. In questa evenienza, andrà in ogni caso considerata la giurisprudenza secondo la quale “(...) a prescindere da una eventuale violazione del principio inquisitorio, il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGa non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL n. 12 pag. 35 [9C_795/2009]) (...)” (STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2) e che detto termine inizia a decorrere dal giorno del versamento mensile di ogni singola prestazione. La nostra Massima Istanza, nella STF 9C_363/2010 dell'8 novembre 2011, ha inoltre respinto il ricorso contro una decisione di restituzione e confermato la decisione con la quale – considerato che l'Ufficio AI interessato al più tardi il 18 maggio 2004 doveva aver avuto conoscenza del divorzio della ricorrente – l'autorità giudiziaria aveva riconosciuto la restituzione limitatamente all'importo versato indebitamente nei dodici mesi precedenti la decisione di restituzione impugnata ritenendola conforme al diritto federale (“(...) Le jugement entrepris, en considérant que la créance en restitution de rentes mensuelles versées à tort n'était pas atteinte de péremption en ce qui concerne les versements effectués durant les derniers douze mois par rapport à la décision du 11 novembre 2008, est ainsi conforme au droit fédéral (supra, consid. 2.1). Le montant de la créance en restitution, fixé par la juridiction cantonale à 2'976 fr. ([3'045 fr. - 2'797 fr.] x 12 mois), n'est pas discuté par la recourante. Le recours est mal fondé. (...)” (STF 9C_363/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.2)) . 2.5. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata deve essere annullata e il ricorso accolto ai sensi dei considerandi. Al ricorrente, patrocinato da un legale, va riconosciuto il diritto a ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGa). La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3). 2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.